

# Statuto

 **banca caripe**  
GRUPPO BANCARIO TERCAS

# Statuto

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 aprile 2011*

*Trascritto presso il Registro delle Imprese di Pescara in data 18 maggio 2011*



---

|  |    |
|--|----|
| TITOLO PRIMO.....  | 4  |
| DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.....                  | 4  |
| TITOLO SECONDO.....  | 5  |
| CAPITALE SOCIALE, AZIONI, LIMITAZIONI.....                 | 5  |
| TITOLO TERZO.....  | 6  |
| ASSEMBLEA.....   | 6  |
| TITOLO QUARTO.....   | 8  |
| AMMINISTRAZIONE.....                                       | 8  |
| TITOLO QUINTO.....   | 13 |
| CARICHE SOCIALI, RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE..... | 13 |
| TITOLO SESTO.....  | 14 |
| DIREZIONE.....   | 14 |
| TITOLO SETTIMO.....  | 15 |
| COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.....              | 15 |
| TITOLO OTTAVO.....   | 17 |
| BILANCIO E UTILI.....                                      | 17 |
| TITOLO NONO.....   | 18 |
| SCIoglIMENTO.....  | 18 |
| TITOLO DECIMO.....   | 19 |
| DISPOSIZIONI GENERALI.....                                 | 19 |

## ***Titolo primo***

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO**

#### **ART. 1 – Denominazione**

Banca Caripe S.p.A. (più brevemente indicata come BANCA CARIPE) è una Società per Azioni.

La Società fa parte del “Gruppo bancario Tercas”. In tale qualità, la Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. E’ altresì tenuta a far osservare dette disposizioni anche dalle proprie controllate.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Capogruppo i dati e le informazioni richiesti per l’emanazione delle disposizioni stesse, relativamente sia all’attività propria sia a quella delle partecipate.

#### **ART. 2 – Sede**

La Società ha sede legale in Pescara.

Con l’osservanza delle disposizioni vigenti può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

#### **ART. 3 – Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **ART. 4 – Oggetto**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle varie forme.

Può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

## ***Titolo secondo***

### **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, LIMITAZIONI**

#### **ART. 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 51.600.000 diviso in n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, interamente versato, e potrà essere aumentato, anche con l'emissione di azioni privilegiate, o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

#### **ART. 6 – Azioni**

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni ordinarie sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potranno essere emesse azioni privilegiate e di risparmio, nonché altre categorie di azioni fornite di diritti diversi nonché obbligazioni, anche convertibili.

Il possesso di azioni comporta adesione al presente Statuto.

Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci è quello risultante dal libro soci o comunque comunicato alla società.

Il recesso spetta unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge. Il recesso è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società nonché in caso di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **Titolo terzo**

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 7 – Assemblea degli Azionisti**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 8 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono convocate presso la sede della società o altro luogo in Italia, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea è convocata anche alternativamente o in modo promiscuo a mezzo raccomandata r.r., telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

In mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. In tal caso, ciascuno dei partecipanti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

#### **ART. 9 – Diritto di intervento in Assemblea**

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

---

#### **ART. 10 – Rappresentanza in Assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento in Assemblea.

#### **ART. 11 – Costituzione dell'Assemblea**

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio – televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o chi ne svolge le funzioni nelle assemblee straordinarie.

#### **ART. 12 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Salvi i casi previsti dallo statuto, il Presidente non può disporre votazioni a scrutinio segreto.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea anche fra non Soci e, quando lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di due o più Scrutatori, scelti anche fra non Soci.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, contenente le indicazioni previste dalla legge, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio, dallo stesso designato.

Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente, o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

#### **ART. 13 – Continuazione della riunione assembleare**

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare in altra data.

---

## **Titolo quarto**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 14 – Consiglio di Amministrazione**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, aventi i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

In relazione ai limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dei vari incarichi e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo applicabile, fermo restando che – ove necessario – specifiche previsioni saranno determinate in apposito regolamento interno, da approvarsi a cura dell'assemblea ordinaria.

Almeno un amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

I candidati alla carica di amministratore devono depositare le dichiarazioni che attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre Società.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la nomina, revoca, decadenza, cessazione e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, si osservano le norme di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade, restando tuttavia in carica sino al momento della sua ricostituzione con il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario, anche non amministratore, che può anche essere estraneo alla Società.

#### **ART. 15 - Poteri del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

- a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;
- b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della società, fermo il disposto dell'art. 21 del presente statuto;
- d) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- g) le deliberazioni di scissione, nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art. 2505-bis, nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché l'approvazione delle linee e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- b) la formazione del bilancio e della proposta di ripartizione degli utili;
- c) la distribuzione di acconti su dividendi in conformità alla normativa vigente;
- d) la nomina dell'Amministratore Delegato e il conferimento dei relativi poteri;
- e) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea;
- f) la nomina, la sospensione e la revoca dei Dirigenti, le attribuzioni e la determinazione degli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea;
- g) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda e le norme che disciplinano il regolamento interno;
- h) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;
- i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, restando di competenza dell'Assemblea l'acquisizione di partecipazioni che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata, ai sensi dell'art. 2361 Cod. Civ.;
- j) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili;
- k) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento;
- l) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe, anche in materia di erogazione del credito e di gestione corrente;
- m) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- n) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

---

Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un amministratore, che assumerà la qualifica di "Amministratore Delegato", fissando i limiti della delega. Il Consiglio può inoltre conferire incarichi speciali ad altri amministratori, che in ogni caso non avranno qualifica di Amministratore Delegato.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto potrà assumere – con immediata efficacia nei confronti dei terzi – decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle di cui al comma II del presente articolo, su proposta motivata del Consigliere cui sia stata conferita delega in materia o, in tutti gli altri casi, del Direttore Generale. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi potranno essere delegati al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari e ai preposti alle Filiali, determinandone i limiti.

Qualora siano stati nominati organi delegati, e fatto comunque salvo l'obbligo dell'Amministratore Delegato di investire l'organo collegiale delle operazioni nelle quali abbia un interesse per conto proprio o di terzi, l'Amministratore Delegato, gli amministratori con delega, comunicano al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, le deliberazioni adottate, e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro caratteristiche o dimensioni, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli organi delegati della Società prestano la propria collaborazione per consentire al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato dei Controlli della Capogruppo di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo di propria competenza.

In ogni caso, avvalendosi della collaborazione della Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

## **ART. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, con qualunque mezzo idoneo contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax, raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica con termini abbreviati a dodici ore.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Sono regolarmente costituite le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Le riunioni possono essere tenute in tele-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto da chi sostituisce il Presidente stesso ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, salvo che la legge preveda quorum più elevati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge preveda quorum più elevati: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le deliberazioni avvengono a scrutinio palese.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi altri componenti della Direzione Generale, dipendenti della Società, esperti della Capogruppo e/o esterni.

La partecipazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti.

Il Segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, o dal Segretario.

#### **ART. 17 - Compensi degli Amministratori**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuto un gettone di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

## **Titolo quinto**

### **CARICHE SOCIALI, RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE**

#### **ART. 18 - Cariche sociali**

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e coordinamento degli Organi Collegiali cui partecipa. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono svolte da altri amministratori secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) Vice Presidente;
- b) Amministratore Delegato, se nominato;
- c) altro Amministratore cui il Consiglio abbia delegato tale compito;
- d) Consigliere anziano, intendendosi tale quello che fa parte da maggior tempo del Consiglio o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

#### **Art. 19 – Rappresentanza legale e firma Sociale**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti e all'Amministratore Delegato, ove nominato.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio, per quella categoria di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, al Direttore Generale, a Dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

La delega dei poteri di cui all'art. 15 implica, nei limiti delle attribuzioni delegate, il conferimento del potere di rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

## **Titolo sesto**

### **DIREZIONE**

#### **ART. 20 – Direzione Generale**

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri in carica.

La Direzione Generale cura la parte esecutiva delle operazioni sociali; ha il potere di proposta in materia di assunzione del personale, di promozione e revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale, ed eventualmente altri componenti della Direzione Generale, prendono parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; sovrintendono al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avviano autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale potrà avvalersi della collaborazione di uno o due Vice Direttori Generali, di cui uno Vicario, che lo sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Al Direttore Generale si applicano le disposizioni in materia di requisiti previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

---

## **Titolo settimo**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **ART. 21 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Per i limiti al cumulo degli incarichi si fa riferimento alle disposizioni tempo per tempo eventualmente applicabili.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in materia di requisiti previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Per la nomina, le attribuzioni e la durata in carica dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso delle spese.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Il Collegio Sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda.

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

---

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, nonché sull'andamento generale dell'attività sociale.

I sindaci riferiscono, in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Alle riunioni del Collegio Sindacale possono assistere il Presidente del Comitato Controlli della Capogruppo o un membro del medesimo comitato.

#### **ART. 22 – Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si osservano le disposizioni di legge applicabili.

## **Titolo ottavo**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **ART. 23 - Bilancio e Utili**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio, osservate le norme di legge.

Degli utili netti risultanti dal bilancio una quota viene assegnata alla riserva legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di Riserva.

La Società può distribuire acconti su dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

***Titolo nono***

**SCIOGLIMENTO**

**ART. 24 – Scioglimento**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

## ***Titolo decimo***

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 25 – Disposizioni generali**

Per quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

#### **ART. 26 – Foro competente**

Le controversie fra i Soci e fra i Soci e la Società concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, nonché i rapporti sociali in genere, sono devolute alla Autorità Giudiziaria di Pescara